



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

I^a Sezione Civile

I° Collegio

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.

Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere

Dott. Cesare Marziali Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 534 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa

DA

Pt_1 4.0 *Pa* unipersonale, in persona del suo legale rappresentante, l'Amministratore Unico sig.ra *CP_1*, con sede a [redacted] via [redacted] c.f. *P.IVA_1*, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] (c.f. *CodiceFiscale_1* - [redacted] - P E C *Email_1* del foro di Fermo che indica per le comunicazioni fax il n. [redacted] e per le comunicazioni pec l'indirizzo *Email_1* in virtù di procura speciale.

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_2, nato a [redacted] (MC) il [redacted] residente a [redacted] (MC), Via [redacted] (C.F. *C.F._2*), rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] del Foro di Ancona (C.F. *C.F._3*, indirizzo mail certificata *Email_2* ilquale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al n. fax [redacted] e alla PEC su indicata, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fabriano in Via [redacted] n. [redacted] giusta procura speciale.

APPELLATO

E

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_2*), legalmente rappresentata dai dd.rr. *Controparte_4* e *Controparte_5* , difese dal sottoscritto avv. [redacted] (C.F. *CodiceFiscale_4*) difensore in virtù di procura speciale ad lites per atto a rogito notaio *Persona_1* conferita in data 18.12.2014 (all. n. 1), il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC: *Email_3* si domicilia elettivamente presso il proprio studio, in Ancona, Via [redacted]

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 13.05.2024 e in materia di prestazioni d'opera intellettuale

Conclusioni: vedi note di p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da *Parte_3* avverso il Rag. *Controparte_2* che aveva chiamato la propria compagnia di assicurazioni *Controparte_3* Le spese di lite seguivano la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'opposto e del chiamato.

Energia 4.0. impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate.

Si costituiva l'appellato *CP_2* che chiedeva il rigetto dell'impugnazione, nonché la compagnia di assicurazione la quale con appello incidentale condizionato domandava che il *CP_2* fosse condannato alle spese di lite in luogo di Energia.

Con il primo assorbente motivo di doglianza, l'appellante si duole che il giudice a quo non abbia ritenuto la improcedibilità della domanda nel difetto del ricorso alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 12 del contratto di conferimento dell'incarico (*"Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità,*

interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione da parte dell'Organismo previsto dal Codice Deontologico e di Condotta dell' [redacted] Controparte_6 Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Conciliazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.").

Il motivo è fondato.

Per dovere di verità si deve premettere che: *"Sul punto, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la clausola del regolamento di condominio che, per i casi di contrasto tra condomini, prevede l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione della lite, non integra una clausola compromissoria sicché da essa non può derivare alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, giacché i presupposti processuali per la validità del procedimento sono stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non nella autonomia privata (Cassazione civile sez. II, 17/11/1979, n. 5985)." (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, n. 4711).*

Fatto è che l'art. 5 sexies del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, a seguito del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 prevede che *“Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”*

A tale riguardo occorre sottolineare che: *“l'art. 5 sexies, in tema di mediazione statutaria/contrattuale non richiama la specifica norma di cui all'art. 5 bis, regolatrice del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in caso di mediazione obbligatoria ex lege, ma unicamente i commi 2, 5, e 6 dell'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, di conseguenza non vi è quella possibilità di pronunciare sull'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo ottenuto attraverso la violazione contrattuale e di posticipare l'esame del merito al previo esperimento del tentativo di mediazione, poiché tale soM.L. one è inosservante degli effetti voluti dal contratto, vincolante ex art. 1372 c.c., attraverso cui le parti si sono imposte di esercitare il loro diritto di agire in giudizio, anche in via monitoria, solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di mediazione.”* (cfr. Tribunale Ancona sez. II, 14/01/2025- n. 33 che richiama Trib. Milano n. 1008/2022 e Trib. Roma n. 20690/2017).

La precisazione della necessità del ricorso alla procedura di conciliazione *“prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale”* rende evidente la cogenza della previsione e la preclusione temporanea per l'iniziativa giudiziale.

La Corte è consapevole che il contratto di collaborazione dove è stata inserita la clausola è del 2020 e che il ricorso monitorio è del 2021 nel mentre la norma è del 2022, fatto è che il percorso interpretativo già in precedenza in atto tende alla piena valorizzazione della volontà delle parti in materia di risoluzione alternativa e consiglia, quindi, di disattendere l'arresto di legittimità sopra citato e di ritenere il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità anche con riferimento all'inizio del procedimento monitorio.

La particolarità della vicenda e la novità delle pronunce riportate comporta l'integrale compensazione delle spese di lite

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_3* unipersonale nei confronti di *Controparte_2* e *Controparte_3* e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:

- Accoglie l'appello, dichiara l'improcedibilità della domanda e revoca il decreto ingiuntivo;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ancona li 19.05.2026

IL PRESIDENTE Est.

Gianmichele Marcelli